



CITTA' DI TRANI


PROVINCIA BT

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BASOLI
SCONNESSI E/O CEDUTI SULLE CARREGGiate DEL
CENTRO ABITATO


CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TAV. 2		- - MAG. 2021
--------	--	---------------

PROGETTAZIONE:
AREA LAVORI PUBBLICI
Arch. Rosario Sarcinelli



Responsabile del Procedimento:
geom. Nicola Valenziano





Città di Trani
Provincia Barletta Andria Trani

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI DI INTERVENTI PUNTAULI DI SISTEMAZIONE CARREGGIATE IN BASOLATO
VULCANICO E/O CALCAREO NEL CENTRO ABITATO.**

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Nicola Valenziano

Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la sistemazione dei basoli calcarei e/o vulcanici sconnessi ricadenti nel abitato che creano disagi al regolare transito veicolare e/o pedonale.

Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara sulla scorta del Computo metrico estimativo facente parte integrante del progetto e della relazione descrittiva degli interventi a realizzarsi.

Articolo 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a € 10.826,40, di cui € 10.410,00 da assoggettare a ribasso, oltre € 416,40 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), il tutto al netto di IVA;

Ai sensi del DPR. 34/2000 i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

Cat. prevalente:	Lavori stradali	OG3	€ 10.826,40	100,00%
------------------	-----------------	-----	-------------	---------

da cui :

- soggetti a ribasso d'asta	€ 10.410,00
- oneri per la sicurezza (D. Lgs. 81/08)	€ 416,40

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice dei contratti, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.239,25 come risultanti dal documento "Quadro d'incidenza della manodopera" facente parte integrante del progetto allegato, tenuto conto anche dei minimi salari retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016.

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Essi potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile entro i limiti di legge, a causa di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni. L'amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quali varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato e nei limiti della normativa vigente.

Articolo 3
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE
L'INTERVENTO - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

I lavori oggetto dell'appalto sono i seguenti:

- Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla lavorazione in questione, con rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00, da mantenere per almeno 48 ore dopo l'intervento di ripristino dei basoli in modo tale da consentire l'indurimento del cemento liquido posato nelle connessioni e posizionamento di idonea segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal D.M. 10/07/2002 e D.M. 22/01/2019;
- Segnatura e numerazione dei basoli da rimuovere con elaborazione di documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- Rimozione dei basoli ceduti e/o sconnessi e accatastamento nelle immediate vicinanze nell'ambito dell'area di cantiere, con idonea attrezzatura (ventose), prestando attenzione a non danneggiare i basoli;
- Pulizia delle superfici laterali dei conci mediante piccoli utensili a mano e spazzole con rimozione e dei residui delle malte di allettamento;
- Livellamento del piano di posa anche mediante l'asportazione del sottofondo qualora non integro, e posa in opera di strato di "semiumido" con sabbia e cemento e colata;

- Ricollocamento in opera dei basoli precedentemente rimossi, seguendo l'originario posizionamento e successiva colata di malta cemento nelle connessioni fino a saturazione;
- Boiaccia superficiale con cemento bianco e sabbia fine di fiume;
- Spazzolatura superficiale
- Pulizia del cantiere, carico, trasporto a rifiuto degli inerti e conferimento a discarica autorizzata;

Gli interventi verranno eseguiti puntualmente su indicazione della D.L. e tenendo conto che trattasi di interventi "spot" ricadenti nel centro antico della città a partire da Corso V. Emanuele

Articolo 4 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli enti interessati (Amet, AQP, Ziretegas, etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

Articolo 5 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Secondo quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto possono essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al **R.U.P. geom. Nicola Valenziano** c/o Ufficio Tecnico Settore LL.PP. in Via Ten. Morrico n.2 - Corato, il quale provvede a comunicare quelle accettate al Direttore dei Lavori. La cessione del credito è efficace ed è opponibile entro 15 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.

Articolo 6 DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO

Le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dal Codice del Appalti e dal D.M. n. 49 del 07.03.2018..

In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti non abrogate e sulla scorta di quanto indicato nel Decreto n. 49 del 07.03.2018 del M.I.T..

Il Direttore dei lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione Appaltante.

Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltanti da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore dei lavori.

Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavoro che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei lavori all'appaltatore.

Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal direttore dei lavori, emanate e comunicate all'appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Gli ordini di servizio non costituiscono sede per l'iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

Articolo 7

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori la seguente documentazione:

- 1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 del presente capitolato;
 - 2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con gli ordini di servizio e con il piano di coordinamento e sicurezza. La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento.
 - 3) Dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili.
 - 4) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavori dipendenti;
 - 5a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. 80/2008 e che l'appaltatore trasmette prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi), quando l'appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
 - 5b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D.Lgs. 80/2008);
 - 6) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del:
 - a) piano di sicurezza e di coordinamento o dell'eventuale piano generale di sicurezza nelle ipotesi di cui al punto 5a) del presente articolo (in tal caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione);
 - b) piano di sicurezza sostitutivo nelle ipotesi di cui al punto 5b) del presente articolo;
- In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all'art.6, ultimo comma, del presente capitolato.

Articolo 8

INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazione

ritenuti omogenei indicati al precedente art. 2, sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Articolo 9 VARIANTI

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e/o dal RUP preventivamente approvata dagli organi competenti dell'amministrazione Appaltante.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 49/2018.

Articolo 10 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. 16/7/2020 n. 76 non è richiesta.

B) CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, per lo svincolo della cauzione si fa riferimento all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte di questa Amministrazione che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale cauzione può essere:

- 1) assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio preventiva escussione del debitore principale);
- 2) bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio preventiva escussione del debitore principale).

Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.

C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO (Art. 102 e art. 11 del D. Lgs. n. 50/2016)

L'esecutore dei lavori è obbligato a costruire una garanzia fideiussoria a garanzia della rata di saldo che scade automaticamente con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo.

D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (Art. 103 D. Lgs. n. 52/2016)

Almeno **dieci giorni** prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:

- 1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un **massimale di Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00)**.
- 2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori per un **massimale di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)**. Il massimale è *pari al 5% della somma assicurata di cui al punto 1) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro*.

Le polizze devono essere redatte in conformità agli schemi di polizza tipo contenuti nel Decreto n. 123 del 12 Marzo 2004.

Articolo 11 CONSEGNA DEI LAVORI – INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre **30 giorni** dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale.

Qualora ci siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva, in tal caso il verbale dovrà essere redatto secondo quanto disposto dall'art. 32 commi 8 e 14 del DLgs n. 50/2016 ed art. 5 del Decreto n. 49/2018 del M.I.T..

Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal direttore dei lavori l'Amministrazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione..

Articolo 12 DURATA DELL'APPALTO – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore deve ultimare i lavori entro **40 (quaranta)** giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori, salvo avverse condizioni climatiche.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

L'appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrono, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.

Articolo 13 ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal titolo IXI, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii..

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso del contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro..

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della D.L. e non conformi al contratto,

Articolo 14 PAGAMENTI IN ACCONTO

All'Appaltatore non sarà corrisposto alcun pagamento in acconto.

Articolo 15 **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

Articolo 16 **PENALI PER RITARDO**

La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nella misura del 0,6 per mille (tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille) dell'ammontare netto contrattuale (indicare la penale in termini di percentuale senza quantificarla in Euro). L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante (art. 108 D.Lgs. n. 50/2016).

La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

Articolo 17 **CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO**

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Il Collaudo dei lavori dovrà essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dal titolo X del DPR 207/2010, assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall'emissione dello stesso.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del DPR 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 227 del DPR 207/2010 l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'appaltatore.

(Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 Euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di Euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori).

Articolo 18 **PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA**

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa entro il 90 gg. dall'emissione del certificato di collaudo (o del CRE), non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere consegna anticipata per parti di lavoro ultimate.

Articolo 19
GARANZIA PER DIFFORMITA' E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO
DIFETTI DI COSTRUZIONE
RESPONSABILITA' DECENNALE PER ROVINA
E DIFETTI DI COSE IMMOBILI

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal **certificato di regolare esecuzione** sono applicati gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera negli anni successivi alla consegna dell'opera all'Amministrazione Appaltante.

È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art.1668, Il comma, c.c.

Articolo 20
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

L'appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'appaltatore conferisce all'Amministrazione Appaltante il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

L'Appaltatore deve esibire al D.L., prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli Enti Previdenziali e Assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degli Stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il D.L. chiede all'Appaltatore le ricevute e le attestazioni dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, effettuati agli Enti previdenziali ed assicurativi che devono essere prontamente esibiti dall'Appaltatore.

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 7 del capitolato generale, il D.L. opererà una ritenuta dello 0.5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

Inoltre, il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione Comunale, conferisce a quest'Ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso, l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'A.C. dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Qualora la Stazione Appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, Il Responsabile del procedimento, sentito l'Appaltatore, applicherà la penale ritenuta adeguata e comunque non inferiore a € 1.000,00 che verrà detratta dal primo stato di avanzamento utile.

Egli altresì ordinerà all'appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 35 del presente capitolato.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Articolo 21 **DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI** **LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO**

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Esempio di una ipotesi particolare da inserire per necessità della Stazione Appaltante:

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Articolo 22 **SICUREZZA DEL CANTIERE**

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all'osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08, nonché all'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs stesso e successive circolari esplicative.

Entro **trenta giorni dall'aggiudicazione**, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo deve essere redatto ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

Il piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero il piano sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare a carico dell'impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno del cantiere.

L'impresa dovrà (tenendone conto del programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all'ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell'impresa appaltatrice.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Articolo 23 **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- **La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- **La fornitura di cartelli indicatori** e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento).
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decorso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
- **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ed assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- **L'apprestamento delle opere provvisionali** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- **La vigilanza e guardiania del cantiere**, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.
Tale vigilanza s'intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed il periodo intercorrente tra ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- **La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisoriale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
- **La fornitura di mezzi di trasporto** per gli spostamenti della D.L. e del personale di assistenza.
- **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- **Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere**, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc....In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- **Tessere di riconoscimento** - L'appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici.
- **L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la D.L. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- **La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc...).
- **Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale**, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché

con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- **L'onere dell'allontanamento dei materiali** di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di Legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI ...

- **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- **L'esecuzione di esperienze ed analisi** come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali o forniture da impiegare od impiegati sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- **La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- **La fornitura di fotografie delle opere**, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.
- **La verifica dei calcoli delle strutture resistenti** come previsto all'art.31, con gli oneri ivi previsti.
- **La verifica delle indagini geognostiche** e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione e di sostegno.
- **Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- **Le spese di assistenza per i collaudi tecnici** prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, alla ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il **rilievo delle opere realizzate** (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.
L'Amministrazione fornirà all'Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l'aggiornamento del sistema informatico territoriale.
- **L'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

- **L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893, n. 184 e Regolamento 14.01.1894 n. 19), nonché di tutte le prescrizioni, Lessi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.
Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità.
Saranno a carico dell'impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- **Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;
- **L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- **Le spese di contratto ed accessorie** e ciò tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

Articolo 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi:

- 1) art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) per manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
- 3) gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale costituzione in mora dell'interessato);
- 4) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- 5) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore dei lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori di cui all'art. 16;
- 6) ritardo nell'adempimento che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- 7) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo (da accertare con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016);
- 8) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori (da contestare con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016);
- 9) applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 10) negli altri casi espressamente previsti del presente capitolato.

Articolo 25 RECESSO

Esclusa l'ipotesi di risoluzione prevista dal n. 2) del precedente articolo, qualora la variante superi 1/5 dell'importo dell'appalto, l'appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

Egli ha altresì facoltà di prestare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione. In tale caso accolta l'istanza, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dall'art. 9 del capitolato generale di appalto.

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al **decimo** dell'importo delle opere non eseguite.

Articolo 26 **RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse, alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.

Le disposizioni impartite dalla D.L., la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c..

Articolo 27 **RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE**

A norma dell'art. 4 del Capitolo Generale approvato con DM 145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione, previa comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 28 **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie si applicherà l'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente capitolo è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Articolo 29 **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTT. 12-14 REG. UE N. 679/2016 (C.D. GDPR)** **TITOLARE E RESPONSABILE DI TRATTAMENTO**

1. Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Trani indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it
2. Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è la SOCIETA' EVOLUMIA s.r.l.- Viale Vanoni, n. 32 Triggiano (BA), domiciliata per la carica presso il Comune di Trani, via Tenente Morrico, n. 2, e-mail: rpd@comune.trani.bt.it;
Il Responsabile del trattamento ai fini della presente gara è il geom. Nicola Valenziano, *RUP della gara di cui al presente Bando/Disciplinare di gara.*

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

3. Il Comune di Trani tratterà i dati personali ai sensi dell'art. 6 Reg. UE n. 679/2016, p. 1, lett. e) poiché la procedura indetta con il presente Bando/Disciplinare di gara è necessaria per soddisfare l'interesse pubblico cui è istituzionalmente preposta l'amministrazione comunale e, nella specie, per espletare il servizio riferito a: lavori di manutenzione ordinaria viabilità urbana".

Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti al presente procedimento di gara pubblica. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la partecipazione al presente procedimento di gara pubblica.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

4. Il trattamento dei dati verrà effettuato, al solo fine sopra indicato, in modalità cartacea ed elettronica, secondo i principi previsti dalla normativa europea (art. 5 Reg. UE n. 679/2016), ovvero in modo corretto, lecito e con trasparenza ma con la dovuta riservatezza e secondo le misure precauzionali necessarie ad evitare pregiudizi per gli interessati. Verranno trattati i soli dati acquisiti con la presentazione dell'offerta, pertinenti e necessari per lo svolgimento della gara.
5. I dati saranno conservati per il tempo strettamente occorrente ai fini degli adempimenti amministrativi e contabili, ai sensi di legge, conseguenti alla procedura ad evidenza pubblica.

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

6. I dati non sono diffusi a terzi non interessati e sono trattati dal Responsabile del trattamento identificato, ai fini della presente procedura, nella persona del geom. Nicola Valenziano e da eventuali incaricati che sotto la sorveglianza di questo devono accedervi per lo svolgimento della procedura.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

7. In qualsiasi momento è possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, Comune di Trani, i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/2016, ove applicabili (in sintesi e a titolo esemplificativo: diritto di accesso dell'interessato, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione/diritto all'oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati). I suddetti diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta scritta al DPO, anche a mezzo email, ai contatti indicati al punto 2. In ogni momento è possibile proporre reclamo alla competente autorità di controllo.

Articolo 30 OBBLIGO DELLE PARTI

Ai sensi dell'art.2, c.3, del D.P.R. n.62/2013, l'appaltatore è tenuto, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con l'anzidetto D.P.R., nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione comunale, approvato con deliberazione di G.C. n.6 del 28.01.2016.

Dichiarando, inoltre, di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001, così come interpretato dall'art.21 del D.Lgs. n.39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, c.2 del D.P.R. n.62 del 16.4.2013.

Le parti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che vi sia stato scambio di utilità di qualsivoglia genere, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Comunale n.6 del 28.01.2016) e fatta eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art.1342 del Codice Civile; e che, negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente bando, non hanno svolto attività lavorativa o professionale, all'interno della propria organizzazione, dipendenti del Comune di Trani che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Comune, negli ultimi tre anni di servizio [cfr. art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 – comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), della Legge 06.11.2012, n. 190].

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA				
		Lavori edili	Impianti	TOTALE LAVORI
		OG 3		
L	Importo lavori	€ 10 410,00	€ -	€ 10 410,00
	a detrarre			
U	% Utile d'impresa	15%		
	Importo Utile	€ 1 357,83	€ -	
	differenza (L-U)	€ 9 052,17	€ -	
	a detrarre			
SG	% Spese generali	10%		
	Importo Spese generali	€ 822,92	€ -	
	differenza (L-U-SG)	€ 8 229,25	€ -	
	a detrarre			
CSD	% Sicurezza Diretta	5%		
	Importo Costi Sicurezza Diretta	€ 391,87	€ -	
	differenza (L-U-SG-CSD)	€ 7 837,38	€ -	
	a detrarre			
MO	% Manodopera	40%		21,51%
	Importo Manodopera	€ 2 239,25	€ -	€ 2 239,25
	differenza (L-U-SG-CSD-MO)	€ 5 598,13	€ -	€ 8 170,75



